Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - *Serie Generale - n. 63 del 28 dicembre 2016*

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA

Regione Umbria

SERIE GENERALE **PERUGIA - 28 dicembre 2016**

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2016, n. **1507.**

Legge n. 35/2012, art. 14 - D.G.R. n. 359/2015 - Piano operativo dei controlli di cave e miniere. Approvazione.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2016, n. **1507.**

Legge n. 35/2012, art. 14 - D.G.R. n. 359/2015 - Piano operativo dei controlli di cave e miniere. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Legge n. 35/2012, art. 14 - D.G.R. n. 359/2015 - Piano operativo dei controlli di cave e miniere. Approvazione"** e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di attribuire al competente Servizio regionale in materia di cave e miniere, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni impartite con i provvedimenti di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A., fermo restando le competenze di A.R.P.A. Umbria per i controlli ed il monitoraggio delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, etc);

3) di approvare l'allegato documento "Piano dei controlli di cave e miniere", predisposto ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 4 aprile 2012, n. 35, nel rispetto delle Linee Guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese approvate con D.G.R. n. 359 del 23 marzo 2015;

4) di incaricare il Servizio regionale competente in materia di cave e miniere ad implementare la strumentazione tecnico/topografica anche con un sistema SAPR topografico (Sistema a Pilotaggio Remoto con finalità topografiche) e relativo software di foto-restituzione e di provvedere a quanto necessario per assicurare l'aggiornamento professionale del personale impiegato nell'attività di vigilanza e controllo, anche accedendo a percorsi formativi esterni all'Ente regionale;

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(*su proposta dell'assessore Cecchini*)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Legge n. 35/2012, art. 14 - D.G.R. n. 359/2015 - Piano operativo dei controlli di cave e miniere. Approvazione.**

Con la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ed in attuazione della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative", sono state riallocate nella Regione Umbria, a far data dall'1 dicembre 2015, le funzioni di cui all'allegato A della medesima legge regionale. Tra le funzioni riallocate sono presenti quelle connesse al settore "Cave e Miniere".

Con D.G.R. n. 1386 del 23 novembre 2015 - Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015 - sono state attribuite al Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti ed attività estrattive le funzioni prima esplicitate dalle Provincie in materia di attività estrattive (p.to 12 del deliberato).

In capo alla Regione già competente per le funzioni di regolamentazione e programmazione delle attività di cava (P.R.A.E.), sono riallocate:

• le funzioni in materia di accertamento dei giacimenti di cava, di cui all'art. 5bis della L.R. 2/2000;

• le funzioni di controllo sulle attività di cava:

• vigilanza dei lavori comprensiva dei profili sanzionatori (art. 14 comma 1 della L.R. 2/2000);

• polizia mineraria (sicurezza ed igiene lavoro) comprensiva dei profili sanzionatori (art. 14 comma 2 della L.R. 2/2000);

Con riferimento alle miniere (marna da cemento), la Regione, già competente:

• al rilascio di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di miniere (marna da cemento);

• alla vigilanza volta a garantire il buon governo dei giacimenti minerari rientranti nel patrimonio della Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.lgs. 85/2010;

è ora titolare delle funzioni polizia mineraria (sicurezza ed igiene lavoro), comprensiva dei profili sanzionatori (art. 21 della L.R. 3/1999).

La Regione diviene, pertanto, protagonista, dopo la riforma della L. 56/2014 e della L.R. 10/2015, sia in materia di controllo sulla regolare esecuzione dei lavori di cave e miniere che in materia di controllo sul rispetto delle norme relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro per le attività estrattive.

In considerazione del fatto che:

• il "Decreto Legge Semplificazioni" (D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35) all'articolo 14 definisce misure in tema di semplificazione dei controlli ambientali sulle imprese disponendo la razionalizzazione degli stessi secondo principi di semplicità e proporzionalità, demandando ad apposite linee guida le modalità attuative.

• la Regione Umbria, con deliberazione di Giunta regionale n. 359 del 23 marzo 2015, ha approvato le linee guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese, con il proposito di provvedere ad indirizzare sul territorio regionale le attività di controllo in materia ambientale, recependo integralmente i principi espressi dalla normativa sopraindicata, dagli indirizzi previsti dal D.Lgs n. 46/2014 in materia di controlli delle Aziende AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e da tutte le indicazioni fornite dalle Direttive dell'Unione europea.

Il presente atto, alla luce dei principi di semplificazione introdotti dalle norme ed atti di cui sopra, ha l'obiettivo di:

1) razionalizzare e coordinare, per il settore estrattivo, le funzioni di vigilanza stabilite dalla norma di settore (L.R. 2/2000) con quelle stabilite in termini generali dalla L.R. 12/2010 in materia di valutazione di impatto ambientale;

2) approvare il Piano Operativo dei Controlli di Cave e Miniere, redatto ai sensi dei citati D.L. 5/2012 e D.G.R. n. 359 del 23 marzo 2015.

Con riferimento all'obiettivo di razionalizzazione e coordinamento di cui al precedente p.to 1, occorre ricordare che:

• la L.R. n. 2/2000 attribuisce alla Regione le competenze di controllo e vigilanza circa il rispetto delle norme di polizia mineraria (art. 14 comma 2) delle cave;

• la L.R. n. 2/2000 attribuisce alla Regione le competenze in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni delle autorizzazioni di cava (art. 14 comma 1) che, necessariamente, recepiscono anche quelle derivanti dalle procedure di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A. di cui alla L.R. n. 12/2010.

• La L.R. 12/2010 con l'art. 13 comma 1, individua l'A.R.P.A. Umbria quale *Autorità competente allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II* (della legge) *e all'osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di Verifica di Assoggettabilità ovvero di V.I.A.*. Lo stesso articolo, al comma 2 individua la medesima ARPA quale Autorità competente per le attività di controllo e vigilanza in ordine ai monitoraggi prescritti con il provvedimento di VIA, al fine di accertarne il puntuale rispetto e individuare eventuali impatti negativi, non previsti, conseguenti alla realizzazione del progetto. Il comma 5 stabilisce che le competenze sopra richiamate sono esercitate dall'ARPA Umbria in collaborazione con le altre Autorità preposte alla vigilanza e al controllo ambientale.

In considerazione del fatto che, come detto, le prescrizioni che emergono dalla procedure di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A. alle quali le attività estrattive (cave e miniere) sono sottoposte, costituiscono necessariamente parte di quelle dettate in sede di autorizzazione comunale (per le cave) e concessione regionale (per le miniere), appare funzionale e razionale concentrare le funzioni di vigilanza sulle prescrizioni derivanti dalle procedure di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A relative ad attività estrattive, sullo stesso Servizio regionale che esegue i controlli sul rispetto dei progetti di cava autorizzati dai Comuni (art. 14 comma 1 della L.R. 2/2000) e sul corretto sfruttamento delle miniere.

Quanto sopra al fine di evitare inutili sovrapposizioni con altri Enti deputati al controllo ambientale (ARPA Umbria - art. 13 della L.R. 12/2010) e ridurre così gli oneri che l'operatore economico subisce conseguenti alle attività di vigilanza e controllo.

Restano ferme in capo ad ARPA Umbria le competenzedi monitoraggio delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, etc).

Tale nuova articolazione nello svolgimento delle funzioni di controllo in campo minerario permette di superare la dualità proveniente dall'applicazione della norma di settore (L.R. 2/2000) e di quella generale relativa alle valutazioni ambientali (L.R. 12/2010).

Con riferimento all'obbiettivo di cui al precedente p.to 2 (approvazione del Piano Operativo dei Controlli di Cave e Miniere), il medesimo specifica le modalità di controllo e vigilanza, e individua, fermi restando gli obblighi di legge, i seguenti criteri di priorità nella programmazione dei controlli:

- volumi estratti nell'annualità precedente;
- complessità morfologica del progetto di cava e miniera;
- numero delle maestranze impiegate;
- uso di esplosivi;
- vicinanza di centri abitati e/o case isolate;

Per il raggiungimento delle finalità descritte, appare inoltre necessario definire:

- le modalità operative di realizzazione delle funzioni di vigilanza da applicare sia nel caso di controlli di polizia mineraria che di vigilanza dei lavori di cava e miniera;
- il conseguente fabbisogno strumentale e formativo per il personale addetto alla vigilanza.

In considerazione del fatto che il personale coinvolto nelle attività di vigilanza e controllo deve avere un'elevata professionalità ed essere in grado di utilizzare strumentazione topografica e tecnica specifica (stazione totale, GPS, laser scanner, droni, …)., è necessario prevedere un sistema di formazione ed aggiornamento costante, continuo, tecnico e di elevata specializzazione. Quanto sopra, sia fruendo della formazione garantita dal Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Umbria che tramite la formazione obiettivo oppure tramite la formazione di intervento specialistico in materia di sicurezza ed igiene, topografica e di vigilanza in genere.

In virtù dell'ampiezza del territorio regionale ove il personale coinvolto nei controlli opererà, si dovrà provvedere non solo ad aggiornare e sottoporre a manutenzione la strumentazione tecnica già in dotazione, ma provvedere anche ad una sua implementazione con sistemi di rilievo del territorio, già sperimentati presso le Province nel periodo di svolgimento delle competenze minerarie, quali sistemi di pilotaggio remoto (SAPR) con finalità topografiche (drone topografico).

Il Piano contempla, anche, le attività inerenti le norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori - polizia mineraria - ancorché non previste dal comma 6 dell'art. 14 della legge 35/2012.

Il "Piano Operativo dei Controlli di Cave e Miniere", predisposto ai sensi dell'art.14, comma 2 della legge 4 aprile 2012, n. 35, nel rispetto delle Linee Guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese approvate con D.G.R. 359 del 23 marzo 2015, è allegato quale parte integrale e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive

PIANO OPERATIVO dei CONTROLLI di CAVE e MINIERE

(art.14, c.2 Legge 4 aprile 2012, n.35)

INDICE

INTRODUZIONE..... 2

1. IL PIANO OPERATIVO DEI CONTROLLI DEL SETTORE ESTRATTIVO 3

1.1 Modalità di controllo di vigilanza sulla regolare esecuzione dei lavori minerari..... 4

1.2 Integrazione dei controlli ARPA con quelli svolti dal Servizio regionale competente in materia di vigilanza del settore estrattivo.....7

1.3 Modalità di svolgimento delle funzioni di Polizia mineraria: sicurezza e salute dei lavoratori.....7

1.4 Criteri di priorità..... 11

1.5 Fabbisogno strumentale e veicolare 11

1.6 Fabbisogno formativo 11

INTRODUZIONE

Il paragrafo 2.5.10 del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito PRAE), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.465 del 09.02.2005 prevede che la Giunta Regionale, sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti locali presenti sul territorio regionale e dai titolari di cave, impianti ed industrie, provveda alla raccolta ed all'elaborazione dei dati inerenti:

- autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, superficie cubatura durata delle aree di cava assentite;
- provvedimenti di riconoscimento di giacimenti di cave attive, di giacimenti di cave dismesse, di nuovi giacimenti;
- previsti interventi di cava (ampliamento completamento riattivazione reinserimento recupero ambientale) all'interno dei giacimenti di cui alla lett. b);
- qualità e quantità dei materiali di cava estratti annualmente, distinti per settori e destinazioni d'uso;
- qualità e quantità dei prodotti di impianti di lavorazione e di stabilimenti industriali;
- qualità e quantità dei materiali assimilabili e rifiuti inerti utilizzati agli impianti;
- qualità e quantità dei materiali utilizzati nella realizzazione di grandi opere pubbliche o da queste derivanti (materiali di risulta);
- qualità e quantità delle attività di vigilanza e controllo delle attività di cava;

e, con cadenza periodica, fornisca i risultati delle attività di monitoraggio alla Commissione consiliare competente.

L'ultima relazione informativa è stata approvata con DGR n. 1306 del 14/11/2016 relativa agli anni 2013, 2014 e 2015.

Recentemente, a seguito del riordino stabilito dalla Legge 7 aprile 2014, n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ed in attuazione della Legge Regionale 2 aprile 2015, n.10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative", sono state riallocate nella Regione Umbria, a far data dal 01.12.2015, le funzioni di cui all'allegato A della medesima legge regionale. Tra le funzioni riallocate sono presenti quelle connesse al settore "Cave e Miniere".

Le funzioni riallocate, inerenti il settore Cave e miniere, sono di seguito riassunte:

- funzione di Vigilanza dei lavori di cava (art.14 comma 1 della L.R. 2/2000) comprensiva dei profili sanzionatori;
- vigilanza volta a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio della Regione, ai sensi dell'art. 3 comma1 lett. a) del D.lgs. 85/2010
- funzione di Polizia Mineraria (sicurezza ed igiene lavoro) in materia di coltivazione di cave (art. 14 comma 2 della L.R. 2/2000) , comprensiva dei profili sanzionatori;
- funzione di Polizia Mineraria (sicurezza ed igiene lavoro) in materia di coltivazione di miniere (art. 21 della L.R. 3/1999) , comprensiva dei profili sanzionatori;
- funzione di Polizia Mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti (art. 21 della L.R. 3/1999);

Le nuove funzioni riallocate inducono una profonda riorganizzazione del lavoro, ampliando nella sostanza le precedenti competenze di natura prevalentemente pianificatoria, regolamentare e legislativa.

La Regione, difatti, diviene protagonista sia in materia di controllo sulla regolare esecuzione dei lavori di cava e miniera, avendo acquisito le competenze sulla vigilanza sui lavori di cava, sia in materia di controllo sul rispetto delle norme relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro, norme sia di tipo specifico per le attività estrattive (D.P.R. 128/59 - D. Lgs. 624/96) che generali (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).

Entrambe le funzioni richiedono attività "sul campo", che si esplicitano con sopralluoghi, diffide, disposizioni, ordini di immediata attuazione, redazione di verbali ed elevazione di sanzioni. Lo svolgimento di tali funzioni richiede il coinvolgimento di personale con elevata professionalità e l'utilizzo di strumentazione topografica specifica (stazione totale, GPS, laser scanner, droni, …) e relativa dotazione software ed hardware per la gestione dei dati acquisiti (CAD, stazioni grafiche e plotter).

Il presente documento costituisce ***Piano Operativo dei Controlli di Cave e Miniere***, predisposto ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 4 aprile 2012, n.35, nel rispetto delle Linee Guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese approvate con D.G.R. n. 359 del 23/03/2015.

Tale Piano Operativo, specifica le modalità di controllo e vigilanza, definisce il fabbisogno strumentale e formativo del personale ispettivo coinvolto nelle attività di che trattasi, nonché, individua la frequenza dei controlli in funzione della tipologia di cava e miniera.
Il Piano, infine, contempla anche le attività inerenti le norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori – Polizia mineraria – ancorché non previste dal comma 6 dell'art.14 della legge 35/2012.

Tale scelta è connessa all'identità degli operatori economici controllati e dell'organo di controllo.

1 IL PIANO OPERATIVO DEI CONTROLLI DEL SETTORE ESTRATTIVO.

Il "Decreto Legge Semplificazioni" (D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35) all'articolo 14, stabilisce misure in tema di semplificazione dei controlli ambientali sulle imprese disponendo la razionalizzazione degli stessi secondo principi di semplicità e proporzionalità e demandando ad apposite linee guida le modalità attuative.
A tal fine la Regione Umbria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 359 del 23/03/2015 ha approvato le linee guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese, con il proposito di provvedere ad indirizzare sul territorio regionale le attività di controllo in materia ambientale, recependo integralmente i principi espressi dalla normativa sopraindicata, dagli indirizzi previsti dal Dlgs n. 46/2014 in materia di controlli delle Aziende AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e da tutte le indicazioni fornite dalle Direttive dell'Unione Europea anche di prossima pubblicazione.

Il presente Piano Operativo costituisce l'attuazione per il settore minerario delle linee guida sopra richiamate.

Il Piano Operativo, inoltre, ha lo scopo di garantire la continuità delle attività sino ad ora svolta dalle Province umbre, in modo da evitare o limitare al massimo le criticità che possono verificarsi nei momenti di trasferimento gestionale assicurando un'omogeneizzazione delle procedure attuate precedentemente nei due diversi territori provinciali.

Il presente Piano contempla anche le attività inerenti le norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori - Polizia mineraria - ancorché non previste dal comma 6 dell'art.14 della legge 35/2012.

I paragrafi che seguono illustrano le modalità di svolgimento delle attività di controllo, specificando anche le attività prodromiche alle attività sul campo, le attività di post-processing dei dati da svolgere nella fase successiva a quella di campagna nonché i rapporti con altri soggetti territoriali.

Attesa la specificità delle funzioni svolte, ancorché concernenti la stessa tipologia di attività, l'analisi viene effettuata separatamente per quanto riguarda la vigilanza sulla regolare esecuzione dei lavori e per quanto riguarda la Polizia Mineraria (sicurezza e salute sul lavoro).

Al fine di evitare inutili duplicazioni e sovrapposizioni vengono definite le competenze relative alla vigilanza in capo al Servizio Regionale Energia, Qualità dell'Ambiente, Rifiuti, Attività Estrattive e all'ARPA Umbria.

Il documento stabilisce i parametri utilizzati per stabilire la frequenza dei controlli.

1.1 Modalità di controllo di vigilanza sulla regolare esecuzione dei lavori minerari

I controllo dei lavori in campo minerario si esplica:

- su attività estrattive di materiali di I° categoria (miniere), cosi come definiti dal R.D. 1443/1927
- su attività estrattive di materiali di II° categoria (cave), cosi come definiti dal R.D. 1443/1927;

Con riferimento ai compiti di vigilanza sui lavori di cava, in applicazione della L.R. Umbria n.10 del 02/04/2015, sono state riallocate alla Regione le funzioni precedentemente delegate alle Province di Perugia e Terni dall'art. 14, comma 1 della L.R. 2/2000.

Rientra nella competenza regionale, a fronte del D.Lgs. 112/1998 e della L.R. 3/1999, la vigilanza volta a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio della Regione, ai sensi dell'art. 3 comma1 lett. a) del D.lgs. 85/2010;.

Lo svolgimento delle funzioni di vigilanza è svolto da personale tecnico con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3 del C.P.P. e di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 del DPR 311/2001.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del R.R. 3/2005, *l'attività di vigilanza concerne la verifica della regolare esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale previsti dal progetto approvato, comprese le eventuali prescrizioni impartite con l'autorizzazione, e il controllo delle superfici oggetto dell'attività di cava e dei volumi di materiali estratti*.

L'attività di vigilanza si esplica sulle cave autorizzate ai sensi della L.R. 2/2000 e sulle concessioni minerarie ed ha, quindi, come obiettivo la verifica esecutiva:

- del progetto approvato e delle prescrizioni impartite dall'Autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente o della concessione rilasciata dalla Regione;
- delle prescrizioni dettate in sede di Assoggettabilità a VIA e V.I.A. inerenti direttamente la cantierizzazione ovvero le attività di coltivazione e ricomposizione ambientale di cave e miniere;
- della regolare realizzazione morfologica;
- del regolare svolgimento della coltivazione in relazione alla contestualità delle operazioni di scavo e ripristino ambientale (rispetto delle fasi/lotti di coltivazione);
- dei connessi impianti di prima lavorazione dei materiali ed i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava (rientranti nell'ambito dell'autorizzazione di cava ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. c) della L.R. n. 2/2000) e delle pertinenze delle miniere;

Oltre quanto sopra rappresentato, l'attività di vigilanza si svolge anche su:

- attività estrattive non autorizzate;
- esecuzione di bonifiche agrarie e laghetti (D.G.R. n. 966/2015) che, ancorché, autorizzati non rispettino il progetto assentito e commercializzino il materiale estratto;

Lo svolgimento delle funzioni di vigilanza si realizza attraverso:

- sopralluoghi ispettivi nei cantieri minerari attivi;

- sopralluoghi ispettivi, a seguito di segnalazione o di iniziativa, su attività abusive, laghetti e bonifiche agrarie;
- accertamenti circa il regolare completamento delle attività di cava mediante sopralluogo, ex art. 13 L.R. 2/2000;
- accertamenti, a seguito di richiesta, circa la regolare esecuzione di porzioni/lotti di cava, mediante sopralluogo, ex art. 13 L.R. 2/2000;
- esecuzione di rilievi plano-altimetrici di controllo;
- redazione di verbali d'infrazione rilevati in ambito di cava e loro notifica;
- Redazione, eventuale, rapporti di cui all'art. 17 della L.689/1981;
- Eventuale supporto nella predisposizione di provvedimenti prescrittivi di ripristino a seguito di infrazione;
- Esame annuale delle perizie giurate di cui all'art. 11 comma 1 let. f) della L.R. n.2/2000.
- Esame annuale dei Piani di coltivazione delle miniere (art. 33 del DPR 128/59);
- Esame ed approvazione annuale dei Programmi delle miniere (art. 41 del DPR 128/59);

Il numero di personale che svolge il singolo sopralluogo non può essere inferiore a 2 unità ed il controllo, in funzione della dimensione e delle caratteristiche del sito, può durare anche più di un giorno.

I sopralluoghi ispettivi si esplicitano con verifiche (strumentali o de visu) sulla regolare esecuzione dei lavori di escavazione (modalità e tecniche) e di ripristino morfologico/ambientale nonché sulla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione comunale che di quelle di carattere esecutivo/cantieristico dettate in sede di Assoggettabilità a V.I.A. o, eventualmente, di V.I.A..

Rientrano nell'ambito della vigilanza dei lavori anche quelle da attuarsi per verifica dell'effettiva attuazione degli interventi di compensazione ambientale di cui all'art. 6 della L.R. n. 2/2000.

I rilievi possono essere effettuati visivamente o strumentalmente, mediante l'utilizzo della strumentazione in dotazione ai componenti dell'Organo di Vigilanza sui Lavori Minerari, ovvero ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. d) della l.r.2/2000, nonché dell'art. 29, comma 3 del R.R. 3/2005 e dell'art. 29 del R.D. 1443/1927, con mezzi messi a disposizione dal titolare dell'autorizzazione di cava o dal concessionario della miniera.

Funzione del rilievo non è solo la verifica del rispetto dei limiti estrattivi (sul piano orizzontale e verticale) imposti dal progetto, sia perimetrali che interni all'area autorizzata (presenza e coerenza dei caposaldi, altezza gradone e pedata, conformazione morfologica, dimensione piste, pendenza di inviluppo, …), ma anche la verifica del rispetto delle modalità di ripristino morfologico approvate (colmamento dei vuoti minerari, idonea compattazione dei materiali, conformità dei materiali utilizzati con quelli autorizzati, …) e della ricomposizione ambientale (valutazione della densità arborea ed arbustiva, verifica della conformità delle specie utilizzate, …).

Per quanto riguarda la valutazione del rispetto dei **limiti estrattivi**, la verifica in situ in linea di principio è effettuata mediante strumentazione topografica (rilievi plano-altimetrici), anche su zone a campione rappresentative dell'intero areale. La scelta dell'area da verificare è effettuata facendo riferimento alla zona in coltivazione durante l'annualità precedente a quella del controllo. In funzione della dimensione del sito estrattivo la verifica strumentale può anche avere cadenza biennale, nel caso in cui visivamente non vi siano evidenze di scostamenti rispetto alla situazione rilevata nell'annualità precedente (repentini cambi di pendenza, denti morfologici, …).
In funzione dell'estensione della superficie da analizzare, l'operatore potrà individuare lo strumento topografico più idoneo (stazione totale, antenna GPS, drone o semplice fettuccia metrica).

Il **ripristino morfologico** oltre che con gli strumenti topografici sopra richiamati, potrà essere oggetto di valutazione mediante carotaggi, volti a verificare sia i volumi interessati che la tipologia di materiale utilizzata, secondo un campionamento dell'areale da stabilire caso per caso.

La valutazione della **ricomposizione ambientale** è eseguita a campione su superfici di almeno (10mtX10mt) durante la coltivazione mineraria dei siti e sempre eseguita in sede di verifica di cui all'art. 13 della L.R. n. 2/2000 o, nel caso delle miniere, all'atto della scadenza della concessione.
Lo stato vegetativo delle specie arboree ed arbustive viene valutato de visu, durante la stagione vegetativa.

Nei casi in cui non vengano ravvisate violazioni di legge o difformità a quanto progettualmente approvato o prescritto nell'atto autorizzativi o concessorio, gli Ispettori appartenenti all'Organo di Vigilanza sui Lavori Minerari, al termine dei sopralluoghi ispettivi, redigono la **Relazione di Sopralluogo.**

La Relazione di Sopralluogo è sempre depositata agli atti dell'Ufficio di appartenenza degli Ispettori.

Nel caso di cave, una copia della relazione in argomento viene consegnata, debitamente firmata, al titolare della ditta, al Direttore dei lavori ed al Comune territorialmente competente per i successivi adempimenti di competenza, nei seguenti casi:

- sopralluogo a seguito di comunicazione ultimazione lavori (di cui all'art.13 della L.R. n.2/2000);
- sopralluogo per "collaudi parziali" di cui all'art. 13 comma 5 della L.R. n. 2/2000;
- sopralluogo da cui derivino provvedimenti imposti ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. c) della L.R. 2/2000;

Nei casi in cui vengano ravvisate violazioni di legge o difformità a quanto progettualmente approvato o prescritto nell'atto autorizzativi di cava, l'Autorità di vigilanza, al termine dei sopralluoghi ispettivi, redige il **Verbale di Infrazione**, redatto secondo quanto disciplinato dall'art. 5 della L.R. n. 15/1983 nel quale viene resa esplicita enunciazione del fatto commesso, in violazione di precise norme di legge.

Il verbale di cui sopra deve essere notificato tanto al trasgressore, individuato ai sensi dell'art.17 della L.R. n.2/2000, quanto alla/e persona/e obbligata/e in solido, al pagamento della somma dovuta per la violazione amministrativa applicando le disposizioni previste dalla L. 689/1981.

In caso di infrazione ed in termini generali, fatte salve situazioni particolari da valutare volta per volta, il rappresentante legale della ditta titolare dell'autorizzazione di cava è da individuare quale trasgressore e la ditta medesima quale obbligata in solido.

Dopo la notifica del verbale di infrazione a trasgressore/i e obbligato/i in solido, lo stesso dovrà essere inviato:

- al Servizio regionale competente in materia di sanzioni amministrative (Servizio Affari Generali della Presidenza, politiche di genere e delle pari opportunità, B.U.R);
- al Servizio regionale competente in materia di valutazioni ambientali, per l'eventuale applicazione dell'art. 29 del D.lgs 152/2006 ed artt. 12 e 13 della L.R. 12/2010;
- al Comune territorialmente competente sia ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 2/2000 che per quant'altro di eventuale competenza derivante dalla vincolistica presente in sito.

Quanto detto, per quanto applicabile, è riferito sia al caso di cave che al caso di miniere.

1.2 Integrazione dei controlli ARPA con quelli svolti dal Servizio regionale competente in materia di vigilanza del settore estrattivo

Ai sensi della L.R. 2/2000, art. 14 comma 1, in occasione delle attività di vigilanza e controllo sul rispetto del progetto approvato e delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione di cava o concessione di miniera, sono effettuati, anche, i controlli sul rispetto delle prescrizioni impartite con i provvedimenti di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A..

Restano ferme le competenze di A.R.P.A. Umbria in ordine alle attività di controllo e monitoraggio dei parametri delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo) eventualmente prescritti con i provvedimenti di valutazione ambientale.

ARPA Umbria, a seguito dei controlli di propria competenza, comunica il mancato rispetto dei parametri ambientali previsti dalla legge o dalle prescrizioni impartite con l'autorizzazione o concesione, al Servizio regionale competente per le valutazioni ambientali per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29 del D.lgs. 152/2006.
La stessa comunicazione è inviata anche al Servizio regionale competente in materia di cave e miniere, per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 2/2000.

1.3 Modalità di svolgimento delle funzioni di Polizia mineraria: sicurezza e salute dei lavoratori

Le funzioni di Polizia mineraria di cave e di miniere, precedentemente attribuite alle Province di Perugia e Terni, rispettivamente dall'art.14, comma 2 della L.R. n.2/2000 e dall'art.21, comma 2 della L.R. n.3/1999, sono state avocate alla Regione, che quindi è identificata quale **Autorità di Vigilanza di Polizia Mineraria** secondo le definizioni di cui all'art.4 del DPR 128/59, all'art.3 del D. Lgs. 624/1996 ed all'art.13, comma 1 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Le funzioni di Polizia Mineraria afferiscono alla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro, sia di tipo specifico per le attività estrattive (D.P.R. 128/59 – D. Lgs. 624/96), che generali (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.). La vigilanza si espleta sulle attività estrattive di materiali di I° categoria (miniere) e II° categoria (cave) così come definiti dal R.D. 1443/1927.

Le predette funzioni, costituiscono parte integrante del sistema di prevenzione Regionale e la relativa attività di vigilanza sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, assume carattere paritetico e complementare a quella esercitata dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL 1 e 2. Con le stesse Aziende saranno previste forme di integrazione, collaborazione, e coordinamento da attuare mediante strumenti tecnico-amministrativi di specifica definizione.

Lo svolgimento delle funzioni di Polizia Mineraria sopra richiamate è svolto da personale tecnico specificatamente formato al quale è riconosciuta la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (art.57, comma 3 del C.P.P.), ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 128/59.
Per quanto attiene le indagini connesse ad infortuni sul lavoro e la disponibilità immediata nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, il personale deputato è organizzato mediante un servizio di reperibilità.

Il numero minimo di personale che svolge il singolo sopralluogo non può essere inferiore a 2 unità ed il controllo, in funzione della dimensione e delle caratteristiche del sito, può durare anche più di un giorno.

Le funzioni legate alla Polizia Mineraria sono attuate attraverso:

- sopralluoghi ispettivi nei cantieri minerari e nei relativi impianti di I° trattamento;
- eventuale accertamento delle infrazioni, verbalizzazione, notifica agli interessati ed eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- approvazione dei Piani Annuali dei lavori (P.A.L.) delle miniere;
- eventuale emissione di disposizioni, diffide, ordini di immediata attuazione e sequestri;
- determinazione delle prescrizioni e relative sanzioni fino all'estinzione delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 301 e 301bis del D.Lgs. 81/2006;
- esecuzione di indagini a seguito e infortuni gravi o mortali su incarico della Procura della Repubblica;
- verifica periodica biennale di messa a terra degli impianti di I° lavorazione posti all'interno delle aree di cava e delle pertinenze minerarie delle miniere;
- approvazione ex novo o modifica, da parte dell'Ingegnere Capo, degli Ordini Servizio Impiego Esplosivi per le attività che ne fanno uso;
- determinazione, ove richiesto dalla autorità di P.S., del quantitativo congruo di esplosivo necessario ai cantieri minerari per il rilascio del nulla osta all'acquisto;
- rilascio dell'attestazione prevista dall'art.296 del D.P.R. 128/59;

Nel corso dei sopralluoghi ispettivi l'Autorità di Vigilanza di Polizia Mineraria esegue una serie di attività che, ai soli fini esplicativi, vengono riportate nella seguente lista non esaustiva:

- controllo dell'accesso a cave e miniere;
- controllo dei piazzali di cava;
- ispezioni dei terreni di accumulo e coperture;
- verifica della stabilità delle fronti di scavo;
- adozione di provvedimenti urgenti in caso di pericolo;
- verifica del registro delle prescrizioni;
- inchieste sugli infortuni;
- controlli ed attività in materia di materiali esplodenti (controllo sul corretto uso degli esplosivi; approvazione dell'Ordine di Servizio Impiego Esplosivi (O.S.I.E.); redazione e aggiornamento della modulistica O.S.I.E.; controllo degli esploditori; controllo del registro delle operazioni giornaliere di esplosivo; controllo del registro miccia nera, …);
- controllo sulle verifiche periodiche sulle macchine di sollevamento, ganci, funi, ecc.;
- controllo sugli impianti di I° lavorazione;
- controllo su rumore e vibrazioni;
- verifiche sugli impianti di messa a terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche;
- controllo sugli adempimenti sanitari;
- controllo sui Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.);
- controllo sulla cassetta di pronto soccorso;
- controllo sulle attrezzature igienico sanitarie;
- controllo segnaletica di sicurezza;
- controllo delle nomine dei Direttori Lavori, dei sorveglianti, dei Responsabili Servizio Prevenzione e Prevenzione (R.S.P.P.), ecc.;
- controllo sulla denuncia d'esercizio;
- controllo dei Documenti di Sicurezza e Salute (D.S.S.);
- controllo sulle riunioni sicurezza;
- controllo sull'informazione e formazione dei lavoratori;
- verifica dell'attestazione annuale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Le funzioni di Autorità di Vigilanza delineano quindi un insieme di procedure, verifiche documentali e in situ così variegate da rendere praticamente irrealizzabile il controllo totale di tutte le disposizioni nell'ambito di una singola attività di controllo operata per ciascuna cava.

Gli adempimenti principali relativi alla sicurezza sono più di 60: ricadono sostanzialmente in capo alle figure del titolare, del datore di lavoro, del direttore responsabile e possono essere suddivisi in 5 diverse aree tematiche, di seguito elencate:

1. comunicazioni amministrative (escluse le nomine);
2. nomine;
3. adempimenti volti alla tutela della salute "istantanea";
4. adempimenti volti alla tutela della salute "a lungo termine";
5. formazione e informazione;

e gli adempimenti correlati sono suddivisi in maniera omogenea nelle 5 famiglie individuate.

Va da sé che i controlli sono di 2 diverse tipologie: documentali e operativi.
I controlli documentali riguardano tutte le 5 famiglie sopra individuate; a titolo di esempio sono oggetto di controllo documentale:

- La denuncia d'esercizio;
- il D.S.S.;
- Le riunioni sicurezza;
- La documentazione attestante l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- Le nomine del Direttore dei Lavori, dei sorveglianti, dei Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, ecc.

I controlli operativi riguardano, sostanzialmente, la verifica degli adempimenti volti direttamente alla tutela della salute. Tali adempimenti possono avere orizzonti temporali differenti, e da ciò deriva la classificazione riportata. Ad esempio, la presenza della/e cassetta/e primo soccorso, la verifica della regolarità dei controlli degli estintori, la presenza e l'uso corretto dei D.P.I. (caschetto, scarpe, occhiali, maschere, cuffie, …), lo scrupoloso rispetto dell'O.S.I.E., la presenza di mezzi dotati di sistemi passivi per la protezione dell'operatore in caso di ribaltamento rappresentano tutti adempimenti volti alla tutela della salute del lavoratore, per scongiurare incidenti immanenti.

Gli adempimenti connessi alla valutazione dei rischi fisici, chimici e biologici, invece, hanno nella maggior parte dei casi un profilo temporaneo di media/lunga durata riconducibile a patologie caratteristiche delle malattie professionali.
Essere sottoposti con frequenza elevata a rumori, polveri, vibrazioni e sostanze chimiche, ancor più se potenzialmente cancerogene, senza l'adozione di idonee e specifiche misure di contrasto preventive e protettive, può compromettere gravemente sicurezza e salute del lavoratore innescando patologie di rilevante gravità.

Nell'ambito di una verifica ispettiva, appare opportuno e necessario, almeno nei primi anni di vigilanza, effettuare sempre le verifiche a livello documentale inerenti:

- le nomine (Direttore Lavori, sorveglianti, Responsabili Servizi Protezione e Prevenzione, …);
- la presenza del D.S.S.;
- le procedure di informazione e formazione dei lavoratori (a campione);

coprendo così 3 su 5 famiglie di adempimenti.

Appare, inoltre, sempre necessario disporre una verifica a campione degli estintori e delle cassette di pronto soccorso, verifiche queste che riguardano direttamente gli adempimenti volti alla tutela della salute "istantanea".

Inoltre, al fine di toccare tutte le famiglie degli adempimenti, appare opportuno verificare le rilevazioni, la valutazione ed il rispetto degli adempimenti conseguenti inerenti una tematica di rischio (fisico, chimico, biologico, movimentazione materiali, stress lavoro correlato).

Per le attività che utilizzano esplosivi, appare opportuno verificare sempre la presenza dell'O.S.I.E. e la sua applicazione in caso di brillamento contemporaneo alla verifica stessa. Oltre ciò, appare necessario verificare sempre la manutenzione degli esploditori, il registro delle operazioni giornaliere di esplosivo, la formazione degli addetti.

Nei casi in cui non vengano ravvisate violazioni di legge, l'Autorità di Vigilanza, al termine dei sopralluoghi ispettivi, redige la **Relazione di sopralluogo**.

Nei casi in cui vengano ravvisate violazioni di legge, l'Autorità di Vigilanza, al termine dei sopralluoghi ispettivi, predispone e notifica il **Verbale di Infrazione e Prescrizione**, redatto – a seconda della tipologia di infrazione – a norma dell'art. 301 (riferimento all'art. 20 del D.lgs. 758/94) ovvero 301bis del D.Lgs. 81/2008. I predetti verbali di infrazione e prescrizione sono firmati dagli Ufficiali si P.G. che hanno eseguito il controllo e dall'Ingegnere Capo della Polizia mineraria.

Nel caso di violazioni punite con la sola pena dell'arresto si applica il disposto dell'art. 302 del D.Lgs. 81/2008.

Nel caso in cui, a seguito del sopralluogo ispettivo si rilevino, contestualmente o meno a violazioni di materie di competenza, possibili violazioni di legge in materie complementari (es. prevenzione incendi, rifiuti, emissioni atmosferiche, ecc.), si provvederà a darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza competente (es. Vigili del Fuoco, ARPA ecc.) in modo da adottare gli eventuali atti.

Nel caso di infortuni, dopo la ricezione della denuncia trasmessa dal Direttore Responsabile di cava all'Ingegnere Capo della Polizia Mineraria, l'Autorità di Vigilanza attiva le indagini acquisendo sommarie informazioni ai sensi dell' art. 351 del C.P.P., provvedendo, ove ritenuto necessario, ad acquisire documentazione tecnica e/o amministrativa afferente il caso. A seguito delle azioni di cui sopra l'Ingegnere Capo provvede a trasmettere all'Autorità Giudiziaria una relazione sulle cause dell'infortunio.

Nei casi di denuncia di malattia professionale, in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n° 128/59, dall'art. 3 c. 2 del Dlgs. 624/96, e dell'art. 14 c. 4 della L.R. n° 2/2000, l'Autorità di Vigilanza attiva la collaborazione professionale dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per quanto attiene gli accertamenti sanitari e le indagini relative. La predetta procedura, sarà istituzionalizzata nell'ambito del Protocollo di collaborazione fra Enti.

La Autorità Giudiziaria ha inoltre la facoltà di assegnare al personale in possesso della qualifica di U.P.G., la delega al fine della effettuazione di indagini per suo conto, in merito a fatti inerenti il settore di competenza. In questo caso, il personale delegato agisce alle dirette dipendenze della Autorità Giudiziaria delegante.

Sono ricondotti alla Regione Umbria anche i compiti di Autorità Competente di cui all'art.5, comma 6 del D. Lgs. 117/2008, recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (modifica direttiva 2004/35/CE) " riassumibili nella:

- esecuzione di nuovi controlli previsti nel citato decreto legislativo;
- analisi dei piani di gestione dei rifiuti estrattivi;
- classificazione dei depositi di rifiuti estrattivi;
- rilascio delle autorizzazioni al deposito dei rifiuti estrattivi;
- approvazione dei piani di gestione dei rifiuti estrattivi;
- preparazione dei piani d'emergenza esterni.

1.4 Criteri di priorità

La frequenza dei controlli di Vigilanza Lavori è stabilita dall'art. 29 del R.R. n. 3/2005.
La vigilanza sui lavori di cava deve essere eseguita periodicamente con frequenza comunque non inferiore ad un anno, da stabilire per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area di cava. Nel pianificare tale tipo di controlli si dovrà tenere conto prioritariamente:

Non esiste un disposto normativo, né nazionale né regionale, che stabilisca la frequenza dei controlli di sicurezza ed igiene ovvero nel caso specifico di Polizia Mineraria.

Ferma restando la frequenza minima stabilita per legge e, quando possibile, la con testualità delle verifiche di Polizia Mineraria con quelle di Vigilanza Lavori, i controlli sono eseguiti sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- volumi estratti nell'annualità precedente;
- Complessità morfologica del progetto di cava e miniera;
- Numero delle maestranze impiegate
- Uso di esplosivi;
- Vicinanza di centri abitati e/o case isolate;

Sono altresì effettuati controlli a seguito di segnalazioni da parte di altri organi di vigilanza, di richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria o segnalazioni da parte di cittadini interessati.

Ulteriori controlli sono eseguiti a seguito di:
- denuncia di infortunio ai sensi dell' art. 26 del Dlgs. 624/96;
- denuncia di malattia professionale;
- segnalazioni di attività estrattive non autorizzate;

1.5 Fabbisogno strumentale e veicolare

Al fine di rendere efficiente ed efficace il sistema di verifica topografica in situ, appare opportuno che l'organo di vigilanza sia dotato almeno della seguente strumentazione:
- tre ricevitori Gnss ad alta precisione;
- due controller touch screen per gestione ricevitori;
- una Stazione Totale;
- un abbonamento a rete fissa regionale per correzione del dato topografico;
- 2 pc - stazioni grafiche - per il post processing dei dati, con idonea dotazione software, ove possibile free ed open source;
- Sistema di rilievo fotogrammetrico mediante utilizzo di SAPR (drone topografico) e relativo software.

Attualmente il Servizio dispone di 3 veicoli per le funzioni ispettive, da dedicare principalmente al settore estrattivo: 2 mezzi presso la sede di Perugia (Isuzu, Panda), 1 mezzo presso la sede di Terni (Punto).
Il mezzo Isuzu è il mezzo più adatto per sopralluoghi in cui si abbisogna di strumentazione topografica particolarmente voluminosa nonché per sopralluoghi in luoghi difficili da raggiungere.

1.6 Fabbisogno formativo

Stante la tipicità, intersettorialità, complessità del settore estrattivo, la formazione e l'aggiornamento costante ricopre un ruolo fondamentale per il personale addetto ai controlli.

La formazione deve riguardare non solo le modifiche normative, ma anche e soprattutto le tecniche specifiche di indagine e verifica, l'utilizzo della strumentazione ed i software correlati comprensiva dell'innovativo utilizzo del sistema SAPR (drone topografico).

La formazione sarà garantita tramite il Piano di Rafforzamento Amministrativo (P.R.A), tramite la formazione obiettivo oppure tramite la formazione di intervento specialistico in materia di sicurezza ed igiene, topografica e di vigilanza in genere.

Catia Bertinelli - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza